

Incompatibilità con il mandato parlamentare

Principi interpretativi dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento

del 17 febbraio 2006 (Stato: 14 febbraio 2014)¹

L'Ufficio del Consiglio nazionale e l'Ufficio del Consiglio degli Stati,

visto l'articolo 9 capoverso 1 lettera i del regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003² (RCN);

visto l'articolo 6 capoverso 1 lettera i del regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003³ (RCS),

emanano i seguenti principi interpretativi per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento (LParl):

1. Scopo

- 1 I principi interpretativi sono volti a garantire un'applicazione uniforme dell'articolo 14 lettere e ed f LParl da parte degli Uffici nonché a informare i parlamentari e il pubblico.

2. Principi

- 2 Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 14 lettere e ed f LParl gli Uffici si attengono ai principi seguenti:
- 3 *Evitare i conflitti di lealtà e d'interessi:* tali conflitti sorgono se parlamentari sono membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato che adempiono compiti federali riguardo alle quali l'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulle autorità di nomina e di controllo o decide circa i finanziamenti. Questo principio è connesso con il divieto del cumulo delle funzioni, nel senso della separazione personale dei poteri, secondo cui i parlamentari non possono essere membri del Tribunale federale, del Consiglio federale o dell'Amministrazione federale, giacché un siffatto cumulo genererebbe conflitti di lealtà e d'interessi tra le autorità.
- 4 *Tenere conto del carattere di milizia dell'Assemblea federale:* se vi è soltanto il dubbio che l'esercizio concomitante di una determinata attività e del mandato parlamentare possa comportare conflitti di lealtà e d'interessi e un cumulo di funzioni (n. marg. 3), l'articolo 14 lettere e ed f LParl va interpretato a favore della compatibilità di tale attività con il mandato parlamentare.

¹ Conformemente al n. marg. 19 i principi interpretativi sono stati riesaminati con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010 e 14 febbraio 2014.

² RS 171.13

³ RS 171.14

⁴ RS 171.10

3. Interpretazione di nozioni giuridiche

3.1 «organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato»

(art. 14 lett. e ed f LParl)

- 5 L'espressione «organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato» comprende non soltanto le persone giuridiche e imprese che perseguono uno scopo economico bensì anche gli istituti che perseguono scopi ideali (*p. es. la fondazione Parco nazionale svizzero*).

3.2 «Amministrazione federale» (art. 14 lett. e ed f LParl)

- 6 In analogia con l'articolo 14 lettera c LParl, per «Amministrazione federale» s'intende l'Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo gli articoli 7 e 8 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA). Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata sono elencate nell'allegato dell'OLOGA (stato: 1° gennaio 2014)⁶, sempre che nell'allegato al presente documento non sia stabilito altrimenti.⁷

3.3 «... alle quali sono affidati compiti amministrativi ...»

(art. 14 lett. e ed f LParl)

- 7 Compiti amministrativi federali possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale (art. 178 cpv. 3 Cost.⁸). Le pertinenti leggi federali devono definire i compiti e la vigilanza; possono se del caso disciplinare anche il finanziamento, l'organizzazione e la procedura. Le organizzazioni o persone esterne all'Amministrazione federale incaricate di adempiere i compiti interessati possono essere designate mediante ordinanza, mandato di prestazioni o contratto di diritto amministrativo.
- 8 L'affidamento di compiti amministrativi va distinto dal rilascio di concessioni. In quest'ultimo caso non vi è incompatibilità con il mandato parlamentare, poiché la concessione conferisce a privati il diritto di esercitare un'attività economica soggetta a monopolio. I privati operano nel loro proprio interesse e perseguono uno scopo economico. L'obbligo di esercizio connesso con la concessione non muta in alcun modo la natura dell'attività economica privata del concessionario (*p. es. ferrovie private o società private di radiotelevisione*).
- 9 Fanno eccezione i casi in cui la concessione è accordata per legge a una data organizzazione o persona e la stessa è tenuta ad adempiere determinati compiti federali (*p. es. Società svizzera di radiotelevisione*).

5 RS 172.010.1

6 Adeguato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 14 febbraio 2014.

7 Completato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

8 RS 101

3.4 «... sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante»
(art. 14 lett. e ed f LParl)

- 10 La Confederazione ha una posizione dominante in un'organizzazione o in una persona giuridica se esercita un'influenza determinante sull'attività della stessa. Tale è il caso se:
- a. la Confederazione detiene una partecipazione maggioritaria nel capitale dell'organizzazione o della persona giuridica (*p. es. La Posta Svizzera, RUAG, FFS, Swisscom*);
 - b. a prescindere dalla partecipazione al capitale, la Confederazione designa la maggioranza dei membri degli organi direttivi o di sorveglianza (*p. es. Politecnici federali*).
- 11 Si considera inoltre che vi è posizione dominante se l'organizzazione o la persona giuridica dipende dai finanziamenti della Confederazione e questa influisce sostanzialmente sul modo in cui sono adempiuti i compiti (*p. es. Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica*). Un'organizzazione o una persona giuridica dipende dai finanziamenti della Confederazione se almeno il 50 per cento delle sue entrate è costituito da contributi versati dalla Confederazione.

3.5 «membri degli organi direttivi» (art. 14 lett. e LParl)

- 12 Per «organi direttivi» s'intendono gli organi che definiscono la politica gestionale delle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato interessate, quali il consiglio d'amministrazione, il consiglio di fondazione, la presidenza, la direzione o i gerenti.

3.6 Disposizioni di leggi speciali

- 13 Se, in virtù di una disposizione di una legge speciale, un parlamentare è nominato in quanto tale membro di un organo direttivo o di sorveglianza di un'organizzazione o persona giuridica cui sono affidati compiti amministrativi federali e nella quale la Confederazione ha una posizione dominante, tale disposizione prevale sull'articolo 14 lettere e ed f LParl.

4. Esame delle incompatibilità: procedura

- 14 In base alle indicazioni fornite dai parlamentari o su segnalazione, l'Ufficio della Camera interessata esamina se vi sia un'incompatibilità secondo l'articolo 14 LParl e sottopone alla Camera la propria proposta (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d e 9 cpv. 1 lett. i RCN⁹ e art. 6 cpv. 1 lett. i RCS¹⁰).
- 15 L'Ufficio che intende proporre alla propria Camera un cambiamento di prassi (giudicare il caso in esame diversamente da un caso analogo trattato in precedenza) o che deve pronunciarsi su una nuova questione d'interpretazione in un caso concreto consulta previamente l'Ufficio dell'altra Came-

⁹ RS 171.13

¹⁰ RS 171.14

ra. Le eventuali divergenze tra gli Uffici sono appianate in una seduta della Conferenza di coordinamento.

- 16 Di norma, i cambiamenti di prassi ai sensi del numero marginale 15 sono annunciati alle Camere prima delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale ma applicati soltanto dopo.
- 16a Le decisioni delle Camere inerenti organizzazioni di cui all'articolo 14 lettere e ed f LParl sono valutate nuovamente soltanto se un'organizzazione esterna non svolge più compiti amministrativi, se in un'organizzazione esterna viene a mancare la posizione dominante della Confederazione oppure se per via di una modifica delle disposizioni legali un'organizzazione è attribuita all'Amministrazione federale centrale o a quella decentralizzata. Questa regolamentazione si applica alle decisioni prese dalla prima emanazione dei presenti principi interpretativi del 16 febbraio 2006.¹¹

5. Allegato¹²

- 17 L'elenco figurante nell'allegato concerne organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che adempiono compiti amministrativi e nelle quali la Confederazione ha una posizione dominante al momento dell'emanazione dei presenti principi interpretativi. Non è esaustivo.
- 18 L'elenco ha carattere informativo. Gli Uffici lo consultano quale ausilio interpretativo nell'esame dei singoli casi. L'elenco non esplica tuttavia effetti giuridici. L'incompatibilità con un mandato di consigliere nazionale o di consigliere agli Stati può essere accertata in modo definitivo soltanto mediante una decisione della Camera interessata.
- 19 Gli Uffici riesaminano i principi interpretativi e l'allegato 18 mesi prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

¹¹ Completato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

¹² L'allegato è stato completato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007 [cfr. Boll. Uff. **2007** N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s)], con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010, con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in data 30 novembre 2011 e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 1° dicembre 2011 e con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 14 febbraio 2014.

6. Disposizioni finali

20 I presenti principi interpretativi sono pubblicati nel Foglio federale.

In nome dell'Ufficio
del Consiglio nazionale:

Claude Janiak
Presidente

In nome dell'Ufficio
del Consiglio degli Stati:

Rolf Büttiker
Presidente

**Elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone
che adempiono compiti amministrativi e nelle quali
la Confederazione ha una posizione dominante**

- Accademia svizzera delle scienze (a+), Berna¹³
- Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), Basilea¹⁴
- Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST), Zurigo
- Accademia svizzera di scienze umane e sociali (ASSU), Berna
- Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT, prima ASSN), Berna
- Banca nazionale svizzera, Berna
- Billag SA, Friburgo
- CINFO, Centro d'informazione, di consulenza e di formazione – Professioni della cooperazione internazionale, Bienne
- Coopérative Romande de Cautionnement Immobilier (CRCI), Losanna
- ...¹⁵
- Ferrovie federali svizzere (FFS), Berna
- Fiduciaria Latte Sagl (TSM), Berna
- ...¹⁶
- ...¹⁷
- ...¹⁸
- Fondazione Antidoping Svizzera, Berna¹⁹

¹³ Completato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. **2007** N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s).

¹⁴ Completato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. **2007** N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s).

¹⁵ La «*Cooperativa svizzera di fideiussione (CSF), San Gallo*» è stata tolta dall'allegato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007; cfr. Boll. Uff. **2007** N 1757, S 962 (07.086n; 07.088s).

¹⁶ La «*Fondation Médias et Société, Confignon, Ginevra*» è stata tolta dall'allegato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

¹⁷ La «*Fondazione per la formazione e lo sviluppo, Berna*» è stata tolta dall'allegato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

¹⁸ La «*Fondazione Pro Helvetia, Zurigo*» è stata tolta dall'allegato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010. Essa è da ora considerata parte dell'Amministrazione federale decentralizzata.

- Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», Berna
- Fondo nazionale svizzero (FNS), Berna
- ...²⁰
- Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft für Wohneigentum (HBW), Zurigo
- Identitas AG, Berna²¹
- Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Lucerna
- Istituzione comune LAMal, Soletta
- La Posta Svizzera, Berna
- Mediapulse Fondazione per la ricerca sui media, Berna²²
- Mediapulse SA per la ricerca sui media, Berna²³
- Parco nazionale svizzero, fondazione, Berna
- Politecnici federali (PF), Losanna e Zurigo²⁴
- Promozione Salute Svizzera, Fondazione, Losanna²⁵
- Proviande, Berna
- Publica Data SA, Berna²⁶
- Qualitas AG, Zugo²⁷
- RUAG Aerospace, Emmen
- RUAG Ammotec, Thun
- RUAG Electronics, Berna
- RUAG Holding, Berna

¹⁹ Completato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 14 febbraio 2014.

²⁰ L'«*Associazione Svizzera per lo scambio di persone nella cooperazione internazionale (Unité)*, Berna» è stata tolta dall'allegato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

²¹ Completato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. **2007** N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s).

²² Completato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in data 30 novembre 2011 e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 1° dicembre 2011.

²³ Completato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in data 30 novembre 2011 e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 1° dicembre 2011.

²⁴ Completato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. **2007** N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s).

²⁵ Completato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in data 30 novembre 2011 e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 1° dicembre 2011.

²⁶ Completato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in data 30 novembre 2011 e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 1° dicembre 2011.

²⁷ Completato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. **2007** N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s).

- RUAG Land Systems, Thun
- ...²⁸
- ...²⁹
- Skyguide, Società anonima svizzera per i servizi della navigazione aerea civili e militari, Meyrin
- Società svizzera di credito alberghiero (SCA), Zurigo
- Società svizzera di radiotelevisione (associazione SRG SSR e società regionali)³⁰, SSR, Berna
- ...³¹
- Suisselab AG, Zollikofen³²
- Svizzera Turismo, Zurigo
- Swisscom SA, Ittingen
- Swisstransplant, Berna³³
- Switzerland Global Enterprise, Zurigo³⁴
- ...³⁵

²⁸ La «*Sapomp Wohnbau SA, Sursee*» è stata tolta dall'allegato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

²⁹ La «*SIPPO (Swiss Import Promotion Programme), Zurigo*» è stata tolta dall'allegato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

³⁰ Completato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. **2007** N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s).

³¹ La «*SOFI (Swiss Organisation For Facilitating Investment), Zurigo*» è stata tolta dall'allegato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

³² Completato con decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. **2007** N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s).

³³ Completato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

³⁴ Fino a maggio 2013 «*Osec Business Network, Switzerland*». La nuova denominazione è stata introdotta con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 14 febbraio 2014.

³⁵ Il «*Zentrum für Internationale Landwirtschaft (ZIL), Zurigo*» è stato tolto dall'allegato con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.